



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Supporto all' AGC 12 nella definizione del
Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sviluppo del
Sistema Produttivo
[Versione: Finale]

Denominazione file:	Supporto all' AGC 12 nella definizione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sviluppo del Sistema Produttivo
Data documento:	15/10/2012
Verificato da:	Dott. Antonio Pannico Coordinatore GdL Regione Campania
Elaborato da:	GdL Regione Campania



*Programma Operativo di
Assistenza Tecnica alle
Regioni dell'obiettivo
convergenza per il
rafforzamento delle capacità
di normazione*

Indice

1	Premessa.....	2
2	La normativa regionale oggetto di riforma	2
3	Il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento.....	3
4	I contenuti del Testo Unico.....	5
5	La struttura del Testo Unico	25
	Allegato 1 – DGR 543/2012	32

1 Premessa

Nell'ambito del POAT DAGL il Gruppo locale di Assistenza tecnica ha fornito il proprio supporto alla definizione del **Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sviluppo del Sistema Produttivo**.

Nello specifico tale supporto è stato fornito al gruppo di funzionari regionali dell'Area Generale di Coordinamento coordinato dalla Dott.ssa Vincenza Cozzino e dal Coordinatore dell'Area Dott. Luciano Califano.

Tale attività è stata condotta, inoltre, con il continuo confronto con il Settore Legislativo della Giunta e, in particolare, con la Dott.ssa Marisa Buono.

Il supporto del Gruppo locale di Assistenza tecnica del POAT DAGL ha concentrato le proprie attività soprattutto sulla definizione delle previsioni del Titolo V - Interventi di sviluppo delle attività produttive.

Le disposizioni contenute nel Testo Unico prendono le mosse dalla necessità di adeguare la legislazione regionale esistente agli obiettivi di sana e leale concorrenza, di liberalizzazione dell'avvio e dell'esercizio delle attività di servizi e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, che costituiscono ormai i cardini della normativa comunitaria e nazionale di settore.

Il Disegno di Legge relativo al Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sviluppo del Sistema Produttivo è stato approvato dalla Giunta Regionale il 9 ottobre 2012, con DGR 543/2012 (Allegato 1), ed è attualmente al vaglio delle competenti Commissioni del Consiglio Regionale della Campania.

2 La normativa regionale oggetto di riforma

La Regione Campania, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 18 "Legge comunitaria regionale", ha disposto, con regolamento regionale n. 11/2010 (decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 9 aprile 2010), l'attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Con deliberazione n. 816 del 26 novembre 2010, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 del richiamato regolamento, ha effettuato una prima ricognizione dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva medesima. Il provvedimento stabilisce anche l'abrogazione esplicita, con successivo disegno di legge, delle disposizioni incompatibili con la normativa comunitaria e la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali contrastanti.

Ad integrazione della D.G.R. n. 816/2010 e in attuazione delle ulteriori

disposizioni in materia di riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici e di liberalizzazione delle attività, innanzi indicate, si rende necessaria l'adozione di una disciplina di riforma delle leggi regionali nelle materie di seguito indicate:

Commercio, servizi e carburanti:

- L.R. 1-4-1975 n. 13 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"
- L.R. 7-1-2000 n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale"
- L.R. 29-3-2006 n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";

Artigianato ed associazionismo:

- L.R. 5-6-1975 n. 51 "Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato"
- L.R. 7-7-1977 n. 32 "Istituzione della Consulta regionale della cooperazione.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania"

- L.R. 29-5-1980 n. 49 "Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato"
- L.R. 28-2-1987 n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato"
- L.R. 4-5-1987 n. 28 "Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato"

Manifestazioni fieristiche:

- L.R. 4-4-1995 n. 11 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche".

3 Il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento.

Il punto di riferimento principale in materia è costituito dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. **direttiva Bolkestein o direttiva servizi**), recepita con il **decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59** (in vigore dall'8 maggio 2010), recentemente integrato e corretto con il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147.

La finalità del processo legislativo in corso è la creazione di un mercato interno dei servizi, attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi di superare i confini nazionali ed espandersi nel mercato unico, agevolando la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi negli Stati membri dell'Unione Europea. La direttiva prevede disposizioni volte alla semplificazione del quadro normativo di riferimento degli Stati membri, con la riduzione degli oneri amministrativi per l'avvio e l'esercizio di un'attività di servizi, l'abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario e l'ammissibilità di misure potenzialmente restrittive in base a criteri di necessità e proporzionalità.

Nei limiti del d. lgs. n. 59/2010, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Da ciò deriva la necessità di circoscrivere l'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati e di prevedere requisiti per l'accesso all'attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela dei lavoratori, tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, ecc.), in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

In considerazione della disciplina introdotta dalla direttiva Bolkestein e dal relativo decreto di recepimento, tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle territoriali, sono chiamate a verificare requisiti e procedure, al fine di eliminare quelli non conformi.

In ogni caso, l'efficacia di nuove disposizioni che prevedano requisiti subordinati alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale ai fini dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio è condizionata alla previa notifica alla Commissione Europea.

Ulteriore tassello dell'evoluzione normativa è costituito dalla riformulazione del testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e la sostituzione della "dichiarazione di inizio attività" (DIA) con la "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) ad opera della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del **decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"**.

Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici e di liberalizzazione delle attività sono state, poi, introdotte dai successivi provvedimenti normativi per l'economia e la stabilizzazione finanziaria:

- d.l. n. 70/2011 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106;
- d.l. n. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;
- d.l. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148;
- d.l. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- **Legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"** pubblicato sulla GU n.265 del 14-11-2011;
- **d.l. n. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"**, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27;

- **d.l. n. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"**, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

4 I contenuti del Testo Unico

Il TU ha l'obiettivo di riordinare, riunire e riformare le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi, con finalità innovative e non meramente compilative.

Il disegno di legge riunisce in un unico testo anche le disposizioni regionali relative agli incentivi alle imprese.

L'impianto normativo è suddiviso in sei Titoli.

Il **Titolo I** illustra le finalità, l'ambito oggettivo di applicazione e gli obiettivi del Testo Unico dello sviluppo economico

L'articolo 1 enuncia sinteticamente le finalità del TU che, allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo delle attività produttive, dispone il riordino e la semplificazione delle normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto regionale, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione.

L'articolo 2 indica l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della legge, che si applicano a tutti i settori afferenti il sistema produttivo campano, ad esclusione del settore agricolo.

All'articolo 3 sono declinati, programmaticamente, gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni del TU, con le rispettive azioni di promozione e sostegno.

Gli obiettivi sono :

- competitività del mercato;
- imprenditorialità;
- mercato, internazionalizzazione e attrazione investimenti;
- gestione delle crisi;
- efficienza e governo dei processi decisionali;
- sviluppo del capitale umano;
- innovazione;
- competitività del territorio;
- sostenibilità dello sviluppo
- recupero ed il riuso dei siti inquinati ed inattivi;
- cultura dello sviluppo ecologicamente sostenibile.

Per ognuno degli obiettivi sono indicate le azioni di promozione e di sostegno perseguite attraverso le disposizioni contenute nei Titoli successivi.

Il **Titolo II** contiene le disposizioni generali in materia di programmazione regionale delle attività produttive ed individua strumenti e tipologie di intervento relativi.

L'articolo 4 disciplina il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti esistenti ed eventuali nuovi strumenti. Il PASER è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore di riferimento, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore di riferimento presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia e alla commissione bilancio, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

Questo articolo del TU abroga l'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005.

L'articolo 5 declina gli strumenti e le tipologie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi declinati programmaticamente all'articolo 3 del Titolo I:

- aiuti alle imprese;
- servizi alle imprese;
- ingegneria finanziaria;
- infrastrutture per il sistema produttivo;
- distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
- progetti strategici;
- strutture e servizi per la promozione e l'internazionalizzazione;
- programmazione negoziata.

Sono individuate le seguenti tipologie di intervento per la concessione di benefici pubblici alle imprese:

- contributi a fondo perduto, anche sotto forma di credito di imposta;
- garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, compatibili con la normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il **Titolo III** contiene disposizioni di semplificazione delle attività produttive. All'articolo 6 sono declinate le finalità delle disposizioni. L'impianto normativo tende alla realizzazione di un sistema regionale dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale e di fornire informazioni trasparenti ed univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio ed i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Oggetto delle norme è l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, mediante la previsione di regole tecniche a livello regionale per la codificazione dei procedimenti, e la promozione dell'amministrazione elettronica, mediante un'apposita struttura tecnologica.

L'articolo 7 indica le azioni volte alla semplificazione amministrativa:

- l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese. Con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;
- la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;
- la realizzazione, anche d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

L'Amministrazione regionale si impegna alla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti, da stabilire con successivi atti amministrativi.

All'articolo 8 sono richiamati i principi fondamentali in materia di semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese, con il rinvio alle disposizioni sul SUAP, di cui all'art. 38 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 n. 133, ed al relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 160/2010, ed alla Comunicazione Unica, di cui all'art. 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007. Restano ferme le competenze delle singole amministrazioni che intervengono nel procedimento, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui esito dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono soggetti a SCIA.

L'articolo 9 istituisce il sistema campano dei servizi per le imprese, che comprende:

- il sito istituzionale regionale per le imprese;
- forme di collegamento con gli SUAP, da definirsi con successivi atti amministrativi.

All'articolo 10 è disciplinato il sito istituzionale regionale per le imprese, che, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), contiene tutte le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale ed i dati utili a rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale. L'individuazione delle modalità di implementazione e funzionamento del sito è rinviata all'adozione di successivi atti amministrativi.

L'articolo 11 prevede programmaticamente attività regionali di assistenza e supporto agli SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

L'articolo 12 detta le disposizioni di semplificazione a livello regionale, stabilendo l'adozione, per ciascun procedimento, dello schema tipo di modulistica da parte dell'Ufficio regionale competente, al fine di omogeneizzare le procedure sull'intero territorio regionale.

Il **Titolo IV** disciplina le diverse tipologie di attività produttive e, a tal fine, è suddiviso in 11 distinti Capi, dedicati alle materie afferenti.

Le disposizioni dei Capi da I a VII abrogano le leggi regionali 7-1-2000 n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" e 1-4-1975 n. 13 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

Il primo Capo enuncia i principi generali in materia di attività commerciali.

All'articolo 13 sono individuati oggetto e finalità delle disposizioni successive, adottate ai sensi delle competenze attribuite alle Regioni in materia di commercio, in forza della distribuzione delle potestà legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, delle disposizioni del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle merci e dei servizi, delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del decreto legislativo 23 marzo 2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le finalità perseguite sono quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

L'articolo 14 indica l'ambito di applicazione, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98.

L'articolo 15 contiene le definizioni rilevanti in materia di attività commerciale, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98, e l'indicazione dei settori merceologici di cui al comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto.

All'articolo 16 sono declinati i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nei diversi settori merceologici, come riformati dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, nella versione aggiornata alle integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147/2012.

Al 9° comma è stato previsto il recepimento, con de liberazione, degli indirizzi, per i corsi professionali abilitanti relativi al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, determinati in sede di accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, volti a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Al 10° comma è previsto il divieto di qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

All'articolo 17 è disciplinato l'Osservatorio regionale sulla rete commerciale,

attraverso il quale la Regione assicura un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

L'Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, è costituito da un dirigente regionale per ciascuna delle materie rilevanti per lo svolgimento delle attività commerciali e da altri componenti rappresentanti degli interessi degli enti territoriali e delle parti sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, permangono in carica per tre anni non spetta loro alcun compenso o rimborso spese a carico del bilancio regionale. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- attività consultiva sugli atti di programmazione commerciale di competenza della Regione;
- informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio riferite alle statistiche dei comuni e delle autorità competenti;
- monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo commerciale.

All'articolo 18 sono disciplinati i Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale (CAT), in conformità al disposto dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998.

Il Capo II, suddiviso in tre Sezioni, disciplina il commercio al dettaglio. La prima Sezione è dedicata al commercio in sede fissa.

L'articolo 19 individua l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni della Sezione.

All'articolo 20 sono individuati i criteri di programmazione urbanistica e di compatibilità territoriale degli insediamenti commerciali e delle strutture commerciali di media e grande distribuzione.

All'articolo 21, in conformità al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, è disciplinato lo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che costituisce lo Strumento integrato del piano urbanistico comunale per l'esercizio del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, alle localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nonché all'attività svolta su aree pubbliche, perseguendo finalità di salvaguardia e promozione del territorio e di monitoraggio della distribuzione commerciale locale espressamente dettagliate al comma 4 dell'articolo. Al comma 5 sono espressamente richiamati i principi generali - fissati a livello comunitario e nazionale - in materia di semplificazione e liberalizzazione delle attività produttive e di prestazione dei servizi. Ai commi 6-8 è regolamentata la procedura di formazione del SIAD, mentre al comma 9 sono indicati gli elaborati costitutivi dello strumento.

Gli articoli 22 e 23 individuano, sempre in conformità al comma 2 dell'art. 6 del

decreto legislativo n. 114/1998, le modalità di intervento, nell'ambito del SIAD, per le medie strutture di vendita e per la valorizzazione del centro storico. Nella stessa ottica si pongono le disposizioni dell'art. 24, relative alla disciplina degli interventi integrati per i centri minori.

All'articolo 25 sono previste le definizioni e classificazioni delle attività commerciali al dettaglio e le disposizioni comuni. Rispetto alla classificazione originaria dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998, sono state accorpate in un'unica classificazione complessiva, nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, le due tipologie di medie strutture di vendita, di cui alla lett. e) del richiamato comma 1. Sono state riproposte le definizioni di G1 A/M - Ipermercato, G1 E - Struttura per il commercio di soli prodotti non alimentari, G2 CQ - Centro commerciale di quartiere o interquartiere, G2 CI - Centro commerciale inferiore, G2 CS - Centro commerciale superiore, EVS - Esercizio di vicinato speciale, introdotte dalla legge regionale n. 1/2000. Sono state inserite le definizioni di Outlet, Factory Outlet Center, Parco commerciale, al fine di evitare abusi e distorsioni, a tutela di venditori e consumatori.

L'articolo 26 disciplina gli esercizi di vicinato. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998, come modificato ed integrato dall'art. 65 del D. Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 27 individua i parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita - riportati in dettaglio (mq. di superficie per mq. di vendita) in un allegato al TU (all. A)- e disciplina le diverse ipotesi di adeguamento nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita, di aggiunta del settore merceologico alimentare, di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, di concentrazioni o accorpamenti.

All'articolo 28 è disciplinata la procedura di autorizzazione per le medie strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD. Sono state contemplate le disposizioni particolari di cui al comma 3 dell'art. 10 del medesimo decreto, assoggettate alla SCIA. È prevista l'attivazione delle medie strutture di vendita entro 12 mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo, pena la decadenza, salva diversa prescrizione del SIAD. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, l'attività commerciale è attivata entro 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Vi è espressa previsione della facoltà di proroga da parte del comune.

All'articolo 29 è disciplinata la procedura per l'aggiunta di un settore merceologico, precedentemente non autorizzato, delle medie e grandi strutture di vendita: silenzio assenso in una media struttura di vendita operante da almeno un anno; autorizzazione comunale in una grande struttura di vendita.

L'articolo 30 stabilisce i criteri per il rilascio autorizzazione per le grandi strutture di vendita.

All'art. 31 è disciplinata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del decreto

legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD. Sono individuati gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, con particolare risalto alla conformità e compatibilità dell'insediamento commerciale agli strumenti urbanistici, all'impatto della struttura sull'ambiente e sul patrimonio culturale, all'incidenza sul sistema viario e sulle percorrenze veicolari del territorio, al piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva, alle ricadute occupazionali attese, ai servizi per il cliente. Le grandi strutture di vendita sono attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura dell'attività commerciale, la grande struttura di vendita in oggetto è attivata per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Anche in questo caso vi è espressa previsione della facoltà di proroga da parte del comune. È analiticamente disciplinata la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata.

In un allegato al TU (all. B) è elencata la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.

L'articolo 32 stabilisce le priorità per la valutazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita.

All'articolo 33 è disciplinata la procedura per l'autorizzazione dell'ampliamento delle grandi strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD.

L'articolo 34 individua le procedure per il trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

All'articolo 35 si evidenzia che gli Outlet ed i Factory Outlet Center vanno autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.

L'articolo 36 detta norme transitorie (in caso di mancanza del SIAD) e disposizioni comuni (per il subingresso nell'attività relativa agli esercizi di vicinato ed alle medie e grandi strutture di vendita) alle attività di commercio al dettaglio, in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 114/1998.

La seconda Sezione del Capo II è dedicata al commercio su aree pubbliche.

L'articolo 37 declina l'ambito di applicazione, le definizioni e le finalità della disciplina del commercio su aree pubbliche. Le definizioni sono conformi al disposto dell'art. 27 del decreto legislativo n. 114/98.

All'articolo 38 sono indicate le finalità degli indirizzi regionali generali per l'insediamento delle attività commerciali su aree pubbliche, in conformità alle previsioni del comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98, nel testo modificato dall'art. 70 del decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva servizi". L'articolo disciplina anche la procedura di approvazione di tali indirizzi, oltre alla loro validità temporale.

L'articolo 39 enuncia i compiti dei Comuni in materia, individuati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98.

L'articolo 40 definisce le tipologie del commercio su aree pubbliche ed enuncia le modalità di esercizio dell'attività, in conformità all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 e del comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 59/2010, e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità agli indirizzi regionali di cui all'art. 38.

L'articolo 41 detta condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

Agli articoli 42 e 44 sono disciplinati le autorizzazioni per posteggi dati in concessione (tipologia A)

e per l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B).

L'articolo 43 rinvia, per le disposizioni regionali e comunali in materia di rilascio, rinnovo e durata delle concessioni, al contenuto dell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. n.59/2010.

L'intesa è stata approvata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012. Le Regioni intendono condividere a livello di coordinamento interregionale Attività Produttive un'interpretazione univoca del testo, al fine di predisporre linee di lavoro omogeneo.

L'articolo 45 introduce l'obbligo della presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 (aggiunto dal decreto legge n. 78/2009).

L'articolo 46 disciplina il subingresso nella gestione e nella proprietà dei posteggi e la relativa procedura.

All'articolo 47 è disciplinata la procedura per la modifica del settore merceologico.

L'articolo 48 prevede la trasmissione dei dati dell'operatore al Comune competente in caso di trasferimento di residenza o di sede legale, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'art. 57.

L'art. 49 esenta dalla tassazione il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni, in conformità all'art. 28, comma 17, del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 50 regola le autorizzazioni stagionali per i mercati.

L'articolo 51 fornisce la definizione dei mercati.

All'articolo 52 è disciplinata la procedura per l'istituzione ed il trasferimento di un mercato.

Gli articoli 53 e 54 regolamentano, rispettivamente, la modifica e la sospensione dei mercati.

All'articolo 55 sono indicate le caratteristiche funzionali dei mercati.

L'articolo 56 disciplina lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi.

L'articolo 57 è dedicato all'anagrafe delle imprese titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, gestito dai Comuni.

L'articolo 58 disciplina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

La terza Sezione del Capo II è dedicata alle forme speciali di vendita al

dettaglio.

L'articolo 59 disciplina gli spacci interni, soggetti a SCIA, in conformità alle disposizioni dell'art.16 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 66 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

All'articolo 60 è regolamentata la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, soggetta a SCIA, in conformità al medesimo articolo e all'art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 61 è dedicato alla vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, soggetta a SCIA, secondo le disposizioni dell'art 18 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

Anche la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, di cui all'art. 62, è soggetta a SCIA, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 63 stabilisce le modalità della propaganda ai fini commerciali, in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 114/98.

Il Capo III disciplina il commercio all'ingrosso

Le disposizioni di questo Capo abrogano la legge regionale 1-4-1975 n. 13 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

L'articolo 64 individua l'ambito di applicazione della disciplina.

All'articolo 65 sono dettate le disposizioni generali in materia di commercio all'ingrosso, in conformità agli artt. 5, comma 11, e 26, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 66 prevede la definizione e le finalità dei mercati all'ingrosso

All'articolo 67 sono individuate le tipologie di mercati all'ingrosso, distinti, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in: mercati alla produzione, mercati di distribuzione o di transito, mercati terminali o di consumo, e mercati a tipologia e funzione mista.

L'articolo 68 prevede il programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, al fine di riorganizzare e razionalizzare la rete regionale. L'articolo disciplina la procedura di approvazione del programma e la sua durata temporale.

All'articolo 69 sono definiti i contenuti del programma.

L'articolo 70 disciplina la procedura di approvazione ed il contenuto del regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina ed al funzionamento dei mercati all'ingrosso.

All'articolo 71 sono individuati i soggetti titolati all'iniziativa per

L'istituzione, il trasferimento,

l'ampliamento, il ridimensionamento, la soppressione o la unificazione dei mercati all'ingrosso e le relative procedure.

L'articolo 72 disciplina la gestione delle attività mercatali e l'individuazione dei soggetti abilitati a tali attività.

All'articolo 73 è previsto che le modalità di funzionamento di ciascun mercato siano disciplinate dal regolamento di mercato, adottato dal soggetto gestore in conformità al regolamento tipo di cui all'art. 70, e sono dettate disposizioni sui

canoni di concessione e sulle tariffe relative ai servizi.

L'articolo 74 individua gli operatori commerciali ammessi al mercato, suddivisi nelle due categorie dei venditori e degli acquirenti. La formulazione dell'articolo tiene conto della soppressione degli albi dei mediatori disposta dall'art. 73, 1° comma, del D.Lgs. n. 59/2010.

All'articolo 75 è disciplinato il commercio all'ingrosso al fuori dei mercati, sia nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato che nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato.

L'articolo 76 disciplina la vigilanza sui mercati all'ingrosso e la relativa competenza, richiamando anche le attività inibitorie dei comuni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2012.

Il CAPO IV disciplina la somministrazione di alimenti e bevande, introducendo disposizioni che mancavano nella normativa regionale precedente in materia di attività commerciali.

All'articolo 77 sono contemplate le definizioni e l'ambito di applicazione, in conformità all'art. 1 della legge n. 287/1991.

L'articolo 78 individua i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come riformati dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. È richiamata anche la normativa quadro relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini e le società dei Paesi appartenenti all'UE, oltre al rispetto delle normative internazionali per i cittadini e le società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

L'articolo 79 disciplina la programmazione regionale e comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 59/2010 e all'art. 3 della legge n. 287/1991.

All'articolo 80 sono individuate le attività di raccolta e diffusione dei dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del monitoraggio delle attività.

L'articolo 81 disciplina la procedura di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012) e dell'art. 3 della legge n. 287/1991. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela nei limiti del D.Lgs. n. 59/2010. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso, sono soggetti a SCIA. È subordinata alla SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 287/1991.

All'articolo 82 sono indicati i casi di revoca delle autorizzazioni.

All'articolo 83 è disciplinata l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012.

Il CAPO V disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica, introducendo disposizioni che mancavano nella normativa regionale precedente in materia di attività commerciali.

L'articolo 84 enuncia l'articolazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi e non esclusivi (in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 170/2001), precisando che le disposizioni della legge si applicano anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale. L'attività, anche a carattere stagionale, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni.

All'articolo 85 è indicata la definizione dei punti vendita esclusivi e sono stabilite le modalità ed i limiti della vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

L'articolo 86 disciplina i punti vendita non esclusivi e lo svolgimento delle relative attività.

All'articolo 87 sono dettate le modalità di vendita, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170.

L'articolo 88 prevede gli indirizzi regionali per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi. È stabilita la comunicazione al Comune competente per territorio per le attività di vendita di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 170/2001. Per la disciplina degli orari di vendita vi è un rinvio alla legislazione statale vigente.

Il CAPO VI è dedicato alla regolazione della condotta, ed è suddiviso in due Sezioni

La I Sezione disciplina la pubblicità dei prezzi

L'articolo 89 disciplina la pubblicità dei prezzi, in conformità alle disposizioni degli artt. 3 e 14 del decreto legislativo n. 114/1998.

All'articolo 90 sono riportate le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

La II Sezione è dedicata alle vendite straordinarie

L'articolo 91 disciplina le vendite straordinarie. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le disposizioni dell'articolo sono formulate in conformità alle previsioni dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998 e 3 del decreto legge n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006.

Al Capo VII sono dettate le sanzioni in materia di commercio e sono previste norme finali

All'articolo 92 sono indicate le sanzioni amministrative in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, di forme speciali di vendita, di vendite straordinarie e promozionali, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 93 individua le sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con rinvio al R.D. 773/1931.

All'articolo 94 è previsto il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia dei Comuni nella redazione del SIAD di cui dall'art. 10 della Sezione I del Capo II

del Titolo IV

L'articolo 95 detta una clausola valutativa in merito all'attuazione del Titolo IV ed ai risultati ottenuti dalla Giunta regionale nella materia della distribuzione commerciale, con la trasmissione di una relazione triennale al Consiglio regionale.

Il Capo VIII disciplina i Centri Commerciali Naturali

Le norme trasferiscono in ambito legislativo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 18/9/2009, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 1/2009 (finanziaria regionale per il 2009), con la conseguente abrogazione del richiamato comma.

L'articolo 96 enuncia gli obiettivi cui è rivolta la promozione della costituzione, del riconoscimento e della valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali da parte dell'Amministrazione regionale.

All'articolo 97 sono indicate le definizioni rilevanti in materia.

L'articolo 98 enuncia le finalità dei Centri Commerciali Naturali.

All'articolo 99 sono individuati i requisiti soggettivi necessari ai fini della costituzione di un CCN, mentre l'articolo 100 stabilisce i requisiti oggettivi

L'articolo 101 disciplina la procedura per il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale.

All'articolo 102 è previsto l'elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali costituiti in Campania, pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura del competente Ufficio della giunta regionale, che provvede la relativo aggiornamento.

L'articolo 103 prevede la possibilità, per i Centri Commerciali Naturali, di avvalersi dei Centri di Assistenza Tecnica, di cui all'articolo 18.

All'articolo 104 sono stabilite disposizioni di coordinamento per i Centri Commerciali Naturali già costituiti

Il Capo IX è dedicato alle disposizioni in materia di artigianato

Le disposizioni di questo Capo abrogano le leggi regionali 28-2-1987 n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", 5-6-1975 n. 51 "Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato", 4-5-1987 n. 28 "Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato".

L'articolo 105 declina l'oggetto e le finalità della disciplina.

L'articolo 106 disciplina la procedura per l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese e le connesse modifiche e cancellazioni, riprendendo le disposizioni dell' articolo 9 bis (aggiunto dalla lettera f-sexies) del comma 2 dell'art. 6, del decreto legge n. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) del decreto legge n. 7/2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai Comuni. L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia è delegata ai Comuni nel cui territorio

sono state accertate le trasgressioni. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del Comune esercitante la delega delle funzioni amministrative di verifica.

Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa all'Ufficio regionale competente.

Gli articoli 107 e 108 contengono le disposizioni sulla composizione, sulla nomina e sulle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

L'articolo 109 disciplina la tutela e promozione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, mediante il sostegno a:

- a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziativa promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e di qualità, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità;
- b) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
- c) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali e di qualità;
- d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

Il Capo X disciplina le manifestazioni fieristiche e le attività di cooperazione e internazionalizzazione

Le disposizioni di questo Capo sono emanate in attuazione dei principi che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99, hanno condotto all'abrogazione della legge nazionale 11-1-2001 n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico", ad opera dell'art. 6 della legge 18-4-2005 n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", in quanto imponeva restrizioni ingiustificate per quanto riguarda sia la libera prestazione dei servizi sia il diritto di stabilimento nell'ambito dell'organizzazione delle fiere per gli operatori di altri Stati membri. Esse, inoltre, abrogano le leggi regionali 4-4-1995 n. 11 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e 7-7-1977 n. 32 "Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania".

L'articolo 110 declina i principi generali in materia.

All'articolo 111 sono indicate le definizioni rilevanti in materia.

L'articolo 112 individua l'ambito di applicazione della disciplina e detta disposizioni in merito alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche: di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. L'articolo stabilisce anche la competenza al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche indicate.

La procedura per il riconoscimento e la connessa validità temporale sono stabilite al successivo articolo 113.

L'articolo 114 regola la comunicazione dello svolgimento di

manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali da parte dei soggetti pubblici e privati in possesso del relativo riconoscimento.

All'articolo 115 sono disciplinati i calendari fieristici.

L'articolo 116 stabilisce le funzioni dei comuni in merito alla verifica di conformità dei quartieri fieristici

All'articolo 117 sono individuate e disciplinate le funzioni di gestione ed aggiornamento dell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica da parte della Giunta regionale, al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio campano delle manifestazioni fieristiche.

L'articolo 118 prevede le sanzioni amministrative in materia e la relativa competenza.

L'articolo 119 demanda ad un regolamento regionale l'attuazione delle disposizioni del Capo.

All'articolo 120 sono dettagliatamente individuati l'ambito e le modalità di applicazione delle attività regionali di cooperazione e internazionalizzazione, e le connesse iniziative, nell'ambito delle competenze in materia attribuite dall'art. 117, comma 9, della Costituzione, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle priorità strategiche stabilite nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), di cui all'art. 4.

Il Capo XI comprende le norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Le disposizioni di questo Capo sono emanate in conformità al decreto legislativo 11-2-1998, n. 32 "Norme in materia di liberalizzazione della rete distributiva carburanti" (emanato in attuazione della legge delega n.59/1997), e dei successivi interventi di riforma - finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e ad assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato - attuati con l'art. 83 bis, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e con l'art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

Esse, inoltre, abrogano la legge regionale 29-3-2006, n.6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".

Il Capo è suddiviso in cinque Sezioni

La I Sezione enuncia i principi generali in materia

L'articolo 121 reca i riferimenti normativi nazionali cui il disegno di legge si ispira e le finalità dello stesso.

All'articolo 122 sono riportate le definizioni della rete carburanti, degli impianti, delle attrezzature e dei carburanti erogati.

L'articolo 123 indica le funzioni dei comuni in materia e le relative procedure.

All'articolo 124 è disciplinata la programmazione regionale in materia di carburanti.

L'articolo 125 è dedicato alla Commissione consultiva regionale carburanti, alla composizione, alle modalità di nomina e di funzionamento.

L'articolo 126 specifica i compiti della Commissione.

L'articolo 127 disciplina l'attività di monitoraggio regionale, in un'ottica permanente di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali

del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

L'articolo 128 è dedicato ai bacini di utenza, ambiti territoriali omogenei individuati con il regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 140, attraverso i quali la Regione provvede al monitoraggio dell'evoluzione del mercato dei carburanti per autotrazione, al fine di perseguire l'ammodernamento della rete, lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili e dei servizi all'utenza. Per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio è prevista la possibile installazione di particolari tipologie di impianti e la concessione di specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

L'articolo 129 elenca le attività oggetto di autorizzazione e la relativa procedura e stabilisce le caratteristiche ed i requisiti minimi dei nuovi impianti.

L'articolo 130 individua, in via residuale, le attività soggette a comunicazione.

L'articolo 131 disciplina l'uso del biometano.

L'articolo 132 prevede la possibile dotazione di attività complementari e servizi integrativi.

L'articolo 133 individua i requisiti soggettivi che devono possedere coloro che intendono esercitare l'attività di distribuzione carburanti, in conformità dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, nella versione aggiornata alle integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147/2012.

L'articolo 134 disciplina il trasferimento della titolarità di un impianto.

L'articolo 135 stabilisce le procedure per la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione di un impianto.

All'articolo 136 sono disciplinate la procedura di collaudo e la relativa commissione.

L'articolo 137 è dedicato alla disciplina urbanistica degli impianti di distribuzione di carburanti.

L'articolo 138 prevede procedure per la qualificazione e l'ammodernamento della rete degli impianti esistenti.

L'articolo 139 definisce gli impianti di pubblica utilità e le eventuali deroghe.

L'articolo 140 disciplina il regolamento di attuazione delle disposizioni del Capo XI.

La II Sezione è dedicata agli orari e turni degli impianti di rete ordinaria

L'articolo 141 disciplina gli orari ed i turni degli impianti carburanti, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'articolo 142 rinvia al regolamento di attuazione di cui all'art. 134 l'individuazione degli indirizzi regionali in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria.

La III Sezione disciplina gli impianti autostradali

L'articolo 143 disciplina la procedura di concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali.

All'articolo 144 sono dettate le disposizioni per l'autorizzazione all'aggiunta di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati.

L'articolo 145 è dedicato alla procedura per le modifiche degli impianti.

All'articolo 146 è disciplinato il trasferimento della titolarità della concessione,

mentre il 147 stabilisce le norme per il rinnovo della concessione.

L'articolo 148 prevede modalità di promozione delle specialità tipiche campane, mediante la commercializzazione dei prodotti sugli impianti autostradali.

All'articolo 149 sono indicate le ipotesi di decadenza dalla concessione.

La IV Sezione detta disposizioni per impianti ad uso privato, natanti ed aeromobili

L'articolo 150 disciplina l'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante.

L'articolo 151 assoggetta a SCIA l'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C.

All'articolo 152 è disciplinato il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro.

L'articolo 153 stabilisce la procedura per l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

La V Sezione è dedicata alla disciplina delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie ed alle norme transitorie

L'articolo 154 detta le disposizioni in materia di vigilanza e controllo.

All'articolo 155 sono disciplinate le sanzioni amministrative.

L'articolo 156 contiene le disposizioni transitorie.

Il **Titolo V** prevede interventi di sviluppo delle attività produttive e, a tal fine, è suddiviso in due Capi, uno dedicato agli incentivi nei diversi settori ed uno dedicato ai confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania

Il I Capo disciplina gli incentivi alle imprese con procedura negoziale e valutativa e gli interventi promozionali a favore dell'artigianato e di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale.

Le disposizioni degli articoli da 157 a 161 abrogano la legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale".

All'articolo 157 è disciplinato contratto di programma regionale, strumento di incentivazione alle imprese con procedura negoziale, finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

Gli aiuti a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori.

Per la procedura di concessione la norma rinvia all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di

intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisetoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi. L'articolo individua anche i programmi di investimento oggetto del contratto ed i criteri per l'istruttoria e valutazione delle istanze.

L'articolo 158 disciplina il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, incentivo concesso con procedura valutativa, finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.

Anche in questo caso gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisetoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

Le disposizioni individuano le forme di investimento agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

L'attuazione dello strumento è subordinata alla stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

All'articolo 159 è contemplato il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, incentivo concesso con procedura valutativa al fine di favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.

Le disposizioni individuano le forme di incremento occupazionale agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

È prevista una clausola valutativa in merito ai risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni con riferimento a parametri specificamente individuati (nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità).

Anche in questo caso l'attuazione dello strumento è subordinata alla stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 160 disciplina gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo, concessi con procedura valutativa, al fine di promuovere progetti orientati alla creazione di impresa, al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di attuazione indicati al successivo articolo 161, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento, nel rispetto delle disposizioni della legge e delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabilite dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione.

L'articolo individua le forme di investimento agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

L'articolo 161 è dedicato alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Sono previsti appositi regolamenti di attuazione per ciascuno degli strumenti individuati.

La ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, l'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in coerenza con il PASER.

È prevista, inoltre, l'adozione, da parte della Giunta regionale, e sempre sentita la Commissione consiliare competente, di appositi disciplinari ed atti che consentano l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Tali disciplinari sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle PMI industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.

È individuato un termine più breve di quello previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2005 per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente.

All'articolo 162 è disciplinata la procedura per il finanziamento dei progetti promozionali a favore dell'artigianato.

Sono individuati programmaticamente le tipologie di progetti finanziabili, i requisiti degli stessi, ed i soggetti titolati alla presentazione.

Per il finanziamento dei progetti, in conformità alle disposizioni dell'art. 12 della disciplina generale del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, è stabilito il rinvio a procedure di evidenza pubblica.

Gli atti adottati che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di

notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'articolo 163 prevede interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale sul mercato nazionale e sui mercati esteri, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario.

Il II Capo del Titolo V disciplina i - Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania

Le disposizioni in esso contenute (artt. 164-174) abrogano la legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 "Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania".

All'articolo 164 sono declinate le finalità delle disposizioni ed è garantito il rispetto dei principi comunitari sugli aiuti di Stato.

L'articolo 165 individua i Confidi (consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi) ammessi alle agevolazioni regionali, con il rinvio alla normativa nazionale di riferimento (art. 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003), ed indica limitazioni e vincoli nelle attività di competenza.

All'articolo 166 sono disciplinati i contributi, il periodo di concessione, l'ammontare complessivo ed i criteri di ripartizione.

L'articolo 167 regola la procedura di concessione dei contributi.

All'articolo 168 è previsto l'obbligo della contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi regionali.

Sono, inoltre, individuati i beneficiari degli aiuti ed è stabilita la compatibilità con la fruizione di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, fatto salvo quanto indicato dal successivo art. 170 sugli aiuti alle PMI.

L'articolo 169 disciplina le garanzie collettive, con il rinvio alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.3. della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie".

All'articolo 170 sono dettate disposizioni specifiche per le PMI, con rinvio regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche e integrazioni della Commissione europea del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 171 dispone l'applicazione del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de minimis, se le garanzie sono prestate senza l'osservanza delle condizioni previste nei precedenti articoli 169 e 170. In tal caso il rilascio della garanzia è subordinato alla presentazione di una dichiarazione attestante che la prestazione della garanzia non comporta per l'impresa il superamento della soglia de minimis.

All'articolo 172 sono individuate funzioni di collaborazione con la regione Campania da parte dei Confidi, per la raccolta e la elaborazione delle informazioni atte a verificare il rispetto delle disposizioni legislative e dei provvedimenti comunitari, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

L'articolo 173 rinvia alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge, ed indica i casi di revoca dei contributi concessi e di restituzione di quelli non ancora utilizzati.

All'articolo 174 sono disciplinate le modalità di definizione dell'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali a favore dei Confidi, con rinvio alla programmazione annuale del PASER.

Il **Titolo VI** disciplina le disposizioni finali e le abrogazioni

L'articolo 175 prevede una clausola di adeguamento all'ordinamento della Repubblica: è stabilito che le leggi dello Stato che modificano la disciplina delle materie regolate dal Testo Unico prevalgono sulle norme regionali che siano in contrasto con esse.

L'articolo 176 reca l'elenco delle abrogazioni, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti.

Negli allegati A e B sono indicate, rispettivamente, la minima disponibilità di parcheggi (mq. Di superficie per mq. di vendita, in riferimento all'art. 27 del TU) e la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita (in riferimento agli articoli 28 e 31 del TU).

5 La struttura del Testo Unico

TITOLO I

Finalità, ambito oggettivo di applicazione ed obiettivi del testo unico

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

Art. 3 - Obiettivi

TITOLO II

Disposizioni generali in materia di programmazione regionale delle attività produttive - Strumenti e tipologie di intervento

CAPO I – Programmazione, strumenti e tipologie di intervento

Art. 4 - Piano di azione per lo sviluppo economico regionale.

Art. 5 - Strumenti e tipologie di intervento.

TITOLO III

Disposizioni in materia di semplificazioni delle attività produttive

Art. 6 - Finalità ed oggetto

Art. 7 - Semplificazione amministrativa

Art. 8 - Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese

Art. 9 - Sistema campano dei servizi per le imprese

Art. 10- Sito istituzionale regionale per le imprese

Art. 11- Assistenza e supporto agli sportelli unici attività produttive (SUAP)

Art. 12- Disposizioni di semplificazione a livello regionale

TITOLO IV

Disciplina delle diverse tipologie di attività

CAPO I – Principi generali in materia di attività commerciali

Art. 13 - Oggetto e finalità

Art. 14 - Ambito di applicazione

Art. 15 - Definizioni

Art. 16 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Art. 17- Osservatorio regionale sulla rete commerciale

Art. 18 - Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

CAPO II – Commercio al dettaglio

SEZIONE I - Commercio in sede fissa

Art. 19- Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 20- Criteri di programmazione urbanistica

Art. 21- Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

- Art. 22– Modalità di intervento per le medie strutture di vendita
- Art. 23 – Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico
- Art. 24 – Interventi integrati per i centri minori
- Art. 25 –
Classificazioni delle attività commerciali al dettaglio e disposizioni comunaliArt.
- 26 – Disciplina degli esercizi di vicinato
- Art. 27 – Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture
- Art. 28 – Autorizzazioni per le medie strutture
- Art. 29 – Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture
- Art. 30 –
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 31 –
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 32 – Priorità
- Art. 33 – Ampliamento delle grandi strutture di vendita
- Art. 34 – Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita
- Art. 35 – Autorizzazioni per outlet e factory outlet center
- Art. 36–
Norme transitorie e disposizioni comuni alle attività di commercio al dettaglio

SEZIONE II – Commercio su aree pubbliche

- Art. 37 – Ambito di applicazione, definizioni e finalità
- Art. 38 – Compiti della Regione
- Art. 39 – Compiti dei Comuni
- Art. 40 – Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 41 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 42 – Autorizzazioni per posteggi dati in concessione (tipologia A)
- Art. 43 – Criteri per la concessione e il rinnovo dei posteggi
- Art. 44 –
Autorizzazioni per l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B)
- Art. 45 – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Art. 46 –Subingresso nella gestione e nella proprietà
- Art. 47 –Modifica del settore merceologico
- Art. 48 – Trasferimento di residenza o di sede legale
- Art. 49 – Tasse regionali e comunali
- Art. 50 – Autorizzazioni stagionali
- Art. 51 – Definizione dei mercati Modifica dei mercati
- Art. 52 – Istituzione e trasferimento di un mercato
- Art. 53 – Caratteristiche funzionali dei mercati
- Art. 54 – Sospensione dei mercati Mercati domenicali e festivi
- Art. 55 – Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi
- Art. 56 –Mercati domenicali e festivi
- Art. 57 – Anagrafe delle imprese
- Art. 58 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE III – Forme speciali di vendita al dettaglio

- Art. 59 – Spacci interni
- Art. 60 – Apparecchi automatici
- Art. 61 –
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 62 – Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- Art. 63 – Propaganda ai fini commerciali

CAPO III Commercio all'ingrosso

- Art. 64 – Ambito di applicazione
- Art. 65 – Disposizioni generali in materia di commercio all'ingrosso
- Art. 66 – Definizione e finalità dei mercati all'ingrosso
- Art. 67 – Tipologie di mercati all'ingrosso
- Art. 68 – Programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso Art. 69 –
Contenuti del programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso
- Art. 70 – Regolamento tipo
- Art. 71 – Istituzione, ampliamento, trasferimento, chiusura di mercati
- Art. 72 – Gestione delle attività
- Art. 73 – Modalità di funzionamento
- Art. 74 – Operatori commerciali
- Art. 75 – Commercio al di fuori dei mercati
- Art. 76 – Vigilanza

CAPO IV - Somministrazione di alimenti e bevande

- Art. 77 - Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 78 -
Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 79 -
Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 80 – Monitoraggio
- Art. 81 –
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 82 - Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 83 - Somministrazione temporanea

CAPO V – Stampa quotidiana e periodica

- Art. 84 – Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
- Art. 85 – Punti vendita esclusivi.
- Art. 86– Punti vendita non esclusivi.
- Art. 87– Modalità di vendita
- Art. 88Indirizzi regionali e piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita

CAPO VI - Regolazione della condotta

SEZIONE I – Pubblicità dei prezzi

Art. 89– Pubblicità dei prezzi

Art. 90 -

Pubblicità dei prezzi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE II – Vendite straordinarie e promozionali

Art. 91 - Vendite straordinarie

CAPO VII - Sanzioni

Art. 92 – Sanzioni

Art. 93 – Sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 94 – Potere sostitutivo

Art. 95– Clausola valutativa

CAPO VIII – Centri commerciali naturali

Art. 96 – Principi e obiettivi

Art. 97– Definizioni

Art. 98 – Finalità dei centri commerciali naturali

Art. 99 – Requisiti soggettivi

Art. 100 – Requisiti oggettivi

Art. 101 – Riconoscimento del centro commerciale naturale

Art. 102– Elenco regionale dei centri commerciali naturali

Art. 103– Assistenza Tecnica

Art. 104–

Disposizioni di coordinamento per i centri commerciali naturali già costituiti

Capo IX - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 105 – Oggetto e finalità.

Art. 106 –

Annotazione, modifiche e cancellazione nella sezione speciale del registro delle imprese

Art. 107 – Commissione regionale per l'artigianato

Art. 108- Funzioni della CRA

Art. 109 - Artigianato artistico, tradizionale e di qualità

Capo X –

Disposizioni relative alle manifestazioni fieristiche ed alle attività di cooperazione e internazionalizzazione

Art. 110 – Principi generali

Art. 111 – Definizioni

Art. 112 –

Ambito di applicazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Art. 113 –

Riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali.

Art. 114 –

Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali,

nazionali, regionali e locali

Art. 115 – Calendari fieristici

Art. 116 – Quartieri fieristici

Art. 117 – Riordino degli enti fieristici

Art. 118 – Sanzioni

Art. 119 – Regolamento di attuazione

Art. 120 - Ambito e modalità di applicazione delle attività di cooperazione e internazionalizzazione

CAPO XI -

Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

SEZIONE I - Principi generali

Art. 121 - Oggetto e finalità

Art. 122 - Definizioni

Art. 123 - Funzioni dei comuni

Art. 124 - Programmazione regionale in materia di carburanti

Art. 125 - Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 126 - Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 127 - Attività di monitoraggio regionale

Art. 128 - Bacini di utenza

Art. 129 - Attività soggette ad autorizzazione.

Art. 130 - Attività soggette a comunicazione

Art. 131 – Uso del biometano

Art. 132 - Attività complementari e servizi integrativi

Art. 133 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Art. 134 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Art. 135 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Art. 136 – Collaudo – Commissione di collaudo

Art. 137 - Disciplina urbanistica

Art. 138 - Qualificazione e ammodernamento della rete esistente Art. 139 -
Deroga per gli impianti di pubblica utilità

Art. 140 - Regolamento di attuazione.

SEZIONE II - Orari e turni impianti rete ordinaria

Art. 141 - Orario degli impianti di distribuzione carburanti

Art. 142 -

Indirizzi regionali in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria

SEZIONE III - Impianti autostradali

Art. 143- Nuove concessioni

Art. 144 - Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

Art. 145 - Modifiche degli impianti

Art. 146 - Trasferimento della titolarità della concessione

Art. 147 - Rinnovo della concessione

Art. 148 - Promozione specialità tipiche campane

Art. 149 - Decadenza dalla concessione

SEZIONE IV - Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

Art. 150 - Impianti ad uso privato

Art. 151 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 152 - Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

Art. 153 - Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

SEZIONE V - Vigilanza - sanzioni – norme transitorie

Art. 154 - Vigilanza e controllo

Art. 155 - Sanzioni

Art. 156 - Norme transitorie

TITOLO V Interventi di sviluppo delle attività produttive

CAPO I –

Incentivi alle imprese con procedura negoziale e valutativa, interventi promozionali a favore dell'artigianato e promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

Art. 157 –

Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale

Art. 158 –

Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi

Art. 159 –

Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione

Art. 160 –

Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.

Art. 161 – Modalità di attuazione

Art. 162– Progetti promozionali a favore dell'artigianato.

Art. 163 – Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

CAPO II – Confidi tra piccole e medie imprese operanti in Campania

Art. 164 – Finalità

Art. 165 – Confidi

Art. 166– Contributi e criteri di ripartizione

Art. 167– Concessione dei contributi

Art. 168– Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità

Art. 169 – Garanzie collettive

Art. 170 – Aiuti alle piccole e medie imprese

Art. 171 – De minimis

Art. 172– Collaborazione – Informazioni

Art. 1730 – Controlli

Art. 174 – Stanziamenti

TITOLO VI

Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 175 – Adeguamento all'ordinamento della Repubblica

Art. 176 – Abrogazioni

Art 177 – Entrata in vigore

ALLEGATO A - Minima disponibilita' di parcheggi

ALLEGATO B –

Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita

Allegato 1 – DGR 543/2012

Il presente documento è stato prodotto nell'ambito del progetto "Assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" con il contributo di Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., P.A. Advice, il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli.